

Decreto rep. n. 292 Prot. n. 14063
Anno 2022 Tit. I Cl. 3 Fasc. 2

OGGETTO: Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia

LA RETTRICE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera rep. 263/2022 del 25 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia;

Premesso che il Senato Accademico con delibera rep. 131/2022 del 15 novembre 2022 ha approvato il Regolamento suddetto;

Vista la richiesta di emanazione pervenuta dall'Ufficio post lauream con mail in data 17 gennaio 2023 nella quale è specificato che il regolamento approvato non abroga regolamenti precedenti e se ne chiede l'immediata entrata in vigore;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il "Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia" il cui testo, come risultante dalle delibere citate in premessa, fa parte integrante del presente Decreto;
2. di stabilire che il Regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione;
3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio post lauream dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 27 gennaio 2023

La Rettrice
Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

| | | |
|---|---|--|
| La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso | La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti | Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari |
|---|---|--|

**REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA
CON ACCESSO RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA E CHIRURGIA**

INDICE

| | |
|--|----------|
| TITOLO I – NORME GENERALI | 3 |
| CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| Articolo 1 - DEFINIZIONI..... | 3 |
| Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE | 4 |
| CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE | 4 |
| Articolo 3 – IL CONSIGLIO | 4 |
| Articolo 4 – IL DIRETTORE | 5 |
| Articolo 5 – LA COMMISSIONE DIDATTICA | 5 |
| CAPO III –REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE | 5 |
| Articolo 6 – REGOLAMENTO..... | 5 |
| Articolo 7 – ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA | 6 |
| Articolo 8 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO | 6 |
| Articolo 9 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA | 6 |
| TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI | 7 |
| Articolo 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA | 7 |
| Articolo 11 - POSTI IN SOPRANNUMERO..... | 7 |
| Articolo 12 – COMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI..... | 7 |
| Articolo 13 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO | 7 |
| Articolo 14 – ANNO DI CORSO E DURATA | 7 |
| Articolo 15 – TASSE UNIVERSITARIE | 7 |
| Articolo 16 – RINUNCIA AGLI STUDI..... | 7 |
| Articolo 17 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO..... | 7 |
| Articolo 18 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO..... | 8 |
| TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA..... | 8 |
| CAPO I – BORSE DI STUDIO | 8 |
| Articolo 19 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON FONDI DI ATENEO O CON FONDI PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI..... | 8 |
| CAPO II – IMPEGNO ORARIO E ASSENZE..... | 8 |
| Articolo 20 – IMPEGNO ORARIO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA..... | 8 |
| Articolo 21 – ASSENZE GIUSTIFICATE PER MOTIVI PERSONALI..... | 9 |

| | |
|---|-----------|
| Articolo 22 – ASSENZE INGIUSTIFICATE | 9 |
| Articolo 23 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE | 9 |
| Articolo 24 - ASSENZE PER MALATTIA | 9 |
| Articolo 25 - ASSENZE LEGATE ALLA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ | 9 |
| Articolo 26 – MISSIONI | 10 |
| TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE | 10 |
| CAPO I – ATTIVITÀ FORMATIVE..... | 10 |
| Articolo 27 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE | 10 |
| Articolo 28 – FORMAZIONE ALL’INTERNO DELLA RETE FORMATIVA | 11 |
| Articolo 29 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA..... | 11 |
| Articolo 30 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE..... | 11 |
| Articolo 31 – ATTIVITÀ FORMATIVA E LIVELLI DI AUTONOMIA | 12 |
| Articolo 32 – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE..... | 12 |
| Articolo 33 – TUTOR..... | 12 |
| CAPO II – VALUTAZIONE | 12 |
| Articolo 34– VALUTAZIONE ANNUALE | 12 |
| Articolo 35 – ESAME DI DIPLOMA | 13 |
| TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI | 13 |
| Articolo 36 – DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI | 13 |
| Articolo 37 - DEONTOLOGIA STUDENTESCA | 14 |
| Articolo 38 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI | 14 |
| Articolo 39 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE..... | 14 |
| TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI | 15 |
| Articolo 40 – EMANAZIONE..... | 15 |
| Articolo 41 – DISPOSIZIONI FINALI | 15 |

**REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA
CON ACCESSO RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO DIVERSO DALLA LAUREA MAGISTRALE IN
MEDICINA E CHIRURGIA**

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) MUR: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) D.P.R. 162/1982: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- c) L. 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- d) D.Lgs. 368/1999: il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- e) D.M. 270/2004: il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- f) DI 68/2015: il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- g) Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- h) D.I. 716/2016: Il Decreto interministeriale 16 settembre 2016 n. 716, "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- i) Statuto di Ateneo: lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con D.R. n. 753 del 25 febbraio 2021;
- j) Scuola di specializzazione: Scuola di specializzazione con accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia;
- k) Specializzando: il soggetto in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia o titolo equipollente, oltre agli altri requisiti, iscritto a una delle Scuole di Specializzazione presso l'Università degli Studi di Padova;
- l) Contratto di borsa di studio: il contratto stipulato dallo specializzando con l'Università degli Studi di Padova e la Regione del Veneto e/o altri finanziatori;
- m) Formazione specialistica: il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio della professione;
- n) Offerta formativa: definisce i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) in cui è articolata l'attività didattica della scuola. I SSD sono suddivisi, per ciascun anno di corso, negli ambiti previsti dall'Ordinamento didattico e ad ognuno è attribuito un peso espresso in CFU e assegnata la tipologia (attività teoriche o tirocinio professionalizzante);
- o) Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire, preventivamente determinati dal consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
- p) Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al singolo specializzando;
- q) Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai sensi del D.I. 716/2016;
- r) Sede Formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- s) Struttura di Riferimento: la Sede Amministrativa della Scuola di specializzazione individuata in ordinamento;
- t) Sede amministrativa: la Sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata (art. 3 del D.I. 716/2016);

- u) Osservatorio Nazionale: l'Osservatorio Nazionale della formazione specialistica dell'area sanitaria;
- v) Osservatorio di Ateneo: l'Osservatorio per la formazione specialistica dell'Area Sanitaria, istituito ai sensi dello Statuto di Ateneo, art. 28.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Padova, riordinate ai sensi del D.I. 716/2016.
2. Il presente Regolamento si estende anche alle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia di futura istituzione e attivazione.

CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 – IL CONSIGLIO

1. A ciascuna Scuola è preposto un Consiglio composto da:
 - a) il Direttore che lo convoca e lo presiede;
 - b) i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Università di Padova o di altro Ateneo ai quali siano attribuiti incarichi di insegnamento nella Scuola medesima.
 - c) i Dirigenti delle Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o strutture assimilabili del territorio, individuate dall'Ateneo secondo le procedure definite ai sensi dell'art. 3 del D.I. 716/2016 e gli esperti della materia, così come individuati all'art. 23 della L. 240/2010 che abbiano assunto il titolo di "Professori a contratto, i quali concorrono alle deliberazioni del Consiglio della Scuola con voto pesato in misura pari al 30% dello stesso.
 - d) una rappresentanza degli specializzandi, eletti ai sensi del Regolamento generale di Ateneo. La rappresentanza degli specializzandi è pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore e comunque in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede; alle riunioni del Consiglio che riguardano le proposte di affidamento degli incarichi di insegnamento non partecipano i rappresentanti degli specializzandi.
2. Al Consiglio compete l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica e in particolare:
 - a) la predisposizione dell'offerta formativa e del piano formativo annuale della Scuola distinti per coorte e la copertura dei relativi insegnamenti; le relative proposte sono trasmesse ai Dipartimenti interessati d'intesa con la Scuola di Ateneo, che ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza, di strutture ed esigenze di coordinamento didattico;
 - b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo della Scuola e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
 - c) l'individuazione delle strutture da inserire nella rete formativa secondo gli standard e i requisiti definiti dalla normativa vigente;
 - d) l'approvazione di eventuali richieste da parte dello specializzando di periodi di frequenza di strutture sanitarie italiane non comprese nella rete formativa o istituzioni estere, secondo le modalità descritte al successivo art. 29 del presente Regolamento;
 - e) l'elezione del Direttore;
 - f) la nomina della Commissione Didattica della Scuola, di cui definisce i compiti;
 - g) la predisposizione del Regolamento didattico della Scuola;
 - k) la predisposizione di un sistema di gestione per la qualità, l'attuazione di azioni di riesame e di valutazione delle attività didattiche, la messa in atto di azioni di miglioramento continuo;
 - l) l'approvazione del piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore;
 - m) ogni altra attribuzione a esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore qualora ne ravvisi la necessità e comunque almeno 2 volte l'anno in presenza o in modalità telematica, o quando richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
4. Il Consiglio è di norma convocato, unitamente all'Ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della seduta, per posta elettronica o altro mezzo idoneo.
5. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche in via telematica, in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano utilizzati strumenti che consentano a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che permettano lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Fanno eccezione le riunioni in cui deve tenersi una votazione a scrutinio segreto, che devono necessariamente svolgersi in presenza e quelle indette in via telematica per le quali vi sia il dissenso esplicito di almeno 1/3 dei suoi componenti.

6. I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola sono approvati non oltre la seduta successiva, custoditi presso la Direzione della Scuola, inviati al Dipartimento di afferenza della Scuola e pubblicati sul sito web della Scuola o del Dipartimento di afferenza, fatta salva la tutela della privacy.
7. Il numero legale per la validità delle riunioni è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. Gli assenti giustificati non sono conteggiati nel numero legale richiesto per la validità della seduta stessa.

Articolo 4 – IL DIRETTORE

1. La direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Padova membro del Consiglio della Scuola e inquadrato nel settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Padova di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla Sede della stessa.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola in composizione limitata ai professori e ricercatori, ai rappresentanti degli specializzandi e ai Dirigenti delle Unità Operative di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) che concorrono all'elettorato attivo con voto pesato in misura pari al 30% dello stesso.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
4. Le elezioni sono indette dal Direttore uscente o in sua mancanza dal Decano della Scuola di specializzazione, inteso come il professore di 1^a fascia del Consiglio della Scuola di specializzazione o in mancanza di 2^a fascia, con la maggiore anzianità nel ruolo, che provvede a indire le elezioni con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dalla carica per scadenza del mandato o dimissioni; lo stesso provvederà alla costituzione del seggio elettorale secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
6. Il Direttore rappresenta la Scuola di specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede.
7. Il Direttore in situazioni di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica al Consiglio nella prima seduta utile.
8. Il Direttore è coadiuvato da un Vice Direttore da lui scelto tra i professori di ruolo dell'Ateneo facenti parte del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 5 – LA COMMISSIONE DIDATTICA

1. La Commissione Didattica è costituita, oltre che dal Direttore che la presiede, dal Vice-Direttore e da almeno due membri individuati tra i componenti del Consiglio della Scuola, scelti in numero paritario tra gli specializzandi e docenti strutturati dell'Ateneo titolari di insegnamento.
2. La Commissione Didattica dura in carica per quattro anni, prorogabili per un altro mandato consecutivo.
3. La Commissione Didattica affianca il Direttore nell'organizzazione, nella programmazione e nella valutazione dell'attività didattica e nell'istruzione di ogni altra pratica di competenza del Consiglio. La Commissione Didattica inoltre redige a fine anno una relazione di riesame sulle attività didattiche e formative e sui risultati dei processi di valutazione degli specializzandi, dei docenti e della Scuola nel suo insieme, che sottopone all'approvazione al Consiglio della Scuola.

CAPO III –REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Articolo 6 – REGOLAMENTO

1. Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, ogni Scuola di specializzazione si dota di un Regolamento didattico definito secondo le indicazioni del presente regolamento. Il regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio.
Il Regolamento della Scuola disciplina:
 - a) gli obiettivi formativi specifici;
 - b) le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie;
 - c) le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui all'art. 2 del D.I. 716/2016;

- d) il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso;
- e) le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;
- f) I criteri per la valutazione dello specializzando e per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola;
- g) i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola e gli approvvigionamenti;
- h) le modalità di valutazione della qualità della Scuola.

Articolo 7 – ORDINAMENTO E OFFERTA FORMATIVA

1. I Consigli delle Scuole redigono l'offerta formativa secondo gli ordinamenti didattici approvati dal MUR ai sensi dell'articolo 11 della L. 341/1990 ed emanati con Decreto Rettorale. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.
2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al conseguimento del titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive eventuali modifiche.

Articolo 8 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO

1. Il Consiglio della Scuola approva il piano formativo e la copertura dei relativi insegnamenti. Ai fini della gestione della programmazione didattica e del computo dell'impegno dei docenti, l'anno accademico di riferimento è quello reale, cui fanno riferimento i corsi di studio, indipendentemente dall'anno di attivazione della carriera dello specializzando, in applicazione al bando di ammissione.
2. Gli insegnamenti possono essere affidati ai docenti dell'Università di Padova o di altro Ateneo, ai dirigenti medici del Servizio Sanitario e ad esperti esterni.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.l. 716/2016, l'Ateneo assicura a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni convenzionate del Servizio Sanitario assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del Servizio sanitario.
4. Gli insegnamenti, su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione e della Scuola di Ateneo, sono affidati, sulla base di adeguate procedure di selezione, dai Dipartimenti.
5. L'Università e la Struttura sanitaria di riferimento, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti Organi accademici. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e in quanto tali sono anche responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi.
6. L'attività di didattica frontale svolta dal personale del Servizio Sanitario presso la sede della Scuola è subordinata al rilascio del nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale.
7. Ai fini della verifica dell'assolvimento dei doveri didattici dei docenti universitari, l'anno di riferimento è l'anno accademico reale.

Articolo 9 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELLA DIDATTICA

1. Le Scuole di specializzazione si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all'ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle Scuole.
2. Il sistema di gestione per la qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola e deve prevedere azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I Consigli delle Scuole di specializzazione attuano azioni di riesame rispetto all'attività didattica e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere degli specializzandi, dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dai Dipartimenti di afferenza, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.
4. Sarà cura del Consiglio trasmettere all'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dagli specializzandi negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione nell'area riservata del sito web della Scuola.

TITOLO II – GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Articolo 10 – AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

L'ammissione degli studenti alle Scuole di specializzazione avviene secondo le modalità indicate nel relativo bando di ammissione in conformità alla normativa vigente.

Articolo 11 - POSTI IN SOPRANNUMERO

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del DPR n. 162/82 può essere previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% dei posti a statuto, per il personale titolare di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 431 della legge 205/17, presso le strutture facenti parte la rete formativa della Scuola di specializzazione per la quale si concorre, che operi nel settore cui afferisce la Scuola medesima.
2. Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi, oltre ad avere superato la prova prevista per l'accesso, i candidati devono averne fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.
3. I requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.

Articolo 12 – COMPATIBILITÀ CON ALTRI CORSI DI STUDI

1. L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio secondo la normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza.

Articolo 13 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti a immatricolarsi alla Scuola di specializzazione presentando la documentazione richiesta entro il termine indicato nel bando di ammissione, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento della valutazione annuale e il pagamento delle tasse universitarie.

Articolo 14 – ANNO DI CORSO E DURATA

1. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative stabilita nel relativo bando di ammissione.

Articolo 15 – TASSE UNIVERSITARIE

1. Lo specializzando è tenuto a versare un contributo annuale, oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo secondo il Prospetto tasse e contributi per gli iscritti alle scuole di specializzazione annualmente approvato dagli Organi di Ateneo.
2. Lo specializzando che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso a sostenere le valutazioni annuali e/o l'esame di diploma.

Articolo 16 – RINUNCIA AGLI STUDI

1. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione centrale, indicando la data di cessazione dell'attività.

Articolo 17 – TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO

1. Il trasferimento in entrata, previa verifica da parte del richiedente della capacità ricettiva della Scuola, deve essere comunicato dal richiedente alla Direzione della Scuola dell'Ateneo di Padova e al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale non prima di cinque mesi e non oltre tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso cui è iscritto.
2. La domanda deve essere corredata del "nulla osta" rilasciato dall'Università di provenienza.
3. Il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d'anno.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.

Articolo 18 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO

1. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione.
2. La domanda di trasferimento, previa verifica da parte del richiedente della capacità ricettiva della Scuola dell'Ateneo prescelto, deve essere presentata al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale non prima di cinque mesi e non oltre tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso.
3. il trasferimento è consentito esclusivamente a conclusione di ciascun anno di corso; non è contemplato il trasferimento in corso d'anno.
4. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di specializzazione.

TITOLO III – NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I – BORSE DI STUDIO

Articolo 19 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO FINANZIATE CON FONDI DI ATENEO O CON FONDI PROVENIENTI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI

1. All'atto dell'immatricolazione lo specializzando aggiudicatario dei posti finanziati con fondi di Ateneo o con finanziamenti pubblici o privati, ove previsti, deve essere in possesso dei requisiti indicati nei bandi di ammissione, in ottemperanza a quanto sancito nei rispettivi accordi convenzionali o nelle deliberazioni degli Enti finanziatori.
2. Il finanziamento della borsa di studio, ove previsto, è annuale ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata della Scuola di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti, salvo diversa indicazione contenuta nel bando di ammissione.
3. Il finanziamento della borsa di studio, ove previsto, è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle competenze professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la partecipazione alle attività didattiche frontali e di tirocinio funzionali alla progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità, come previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico della Scuola di specializzazione.
4. Il finanziamento della borsa di studio non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
5. I periodi di formazione presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, anche sotto il profilo previdenziale, da quelli spettanti per la borsa di studio.
6. Lo specializzando si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.
7. Sono causa di decadenza:
 - la rinuncia al corso di studi;
 - le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione;
 - Il mancato superamento dell'esame di passaggio all'anno successivo per due anni consecutivi;
 - la perdita o l'accertamento della carenza dei requisiti legittimanti.
8. in caso di perdita del diritto alla attribuzione della borsa di studio, si rimanda alle disposizioni richiamate nel bando di ammissione.
9. L'Azienda sanitaria, presso la quale lo specializzando svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dal medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

CAPO II – IMPEGNO ORARIO E ASSENZE

Articolo 20 – IMPEGNO ORARIO E ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di specializzazione è obbligatoria.
2. L'accertamento della frequenza è demandato al Direttore dell'U.O. presso la quale lo specializzando svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica.
3. Il controllo della frequenza, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola di specializzazione, è svolto dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.

Articolo 21 – ASSENZE GIUSTIFICATE PER MOTIVI PERSONALI

1. Le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di specializzazione o da un suo delegato, fino a un massimo di 30 giorni per anno di corso, che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano interruzione della formazione specialistica e non devono essere recuperate. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico, ove previsto.

Articolo 22 – ASSENZE INGIUSTIFICATE

1. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nelle fattispecie richiamate all'art. 21 del presente regolamento.
2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate con modalità definite dal Consiglio della Scuola.
3. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.
5. L'assenza ingiustificata che si prolunga oltre quindici giorni viene segnalata agli uffici amministrativi dell'Ateneo per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 23 – PERIODI DI SOSPENSIONE DELLA CARRIERA E RECUPERO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. La formazione è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi. Il periodo di sospensione deve essere recuperato prima del passaggio all'anno di corso successivo a quello della sospensione, con conseguente differimento dell'esame di diploma.
2. Durante i periodi di sospensione, lo specializzando non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie.

Articolo 24 - ASSENZE PER MALATTIA

1. In caso di malattia, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico.
2. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati per tutte le scuole su cinque giorni lavorativi alla settimana.
3. Decorsi quaranta giorni consecutivi di malattia, o quando dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni, la Direzione della Scuola è tenuta a comunicare l'assenza dello specializzando alla Segreteria amministrativa che provvederà a sospendere la formazione e/o a modificare o sospendere l'importo del trattamento economico, ove previsto.
4. Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che per loro durata non hanno comportato la sospensione della formazione specialistica.

Articolo 25 - ASSENZE LEGATE ALLA TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ

1. L'iscritta ad una scuola di specializzazione è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza al Servizio di medicina preventiva dei lavoratori universitari, alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e alla segreteria amministrativa, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro e della gestante.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
3. La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione dai due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.
4. Resta ferma l'applicazione alla formazione specialistica delle misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto previste dal d.lgs. 151/2001 e richiamate dal Regolamento di Ateneo per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza, emanato con D.R. n. 3711 del 28 dicembre 2010.

5. L'interdizione dal lavoro, al di fuori del periodo di congedo per maternità, è subordinata alla valutazione individuale dei rischi e alla messa in atto delle eventuali misure di protezione necessarie, che sarà effettuata dal Consiglio della Scuola in collaborazione con i servizi competenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione.
6. Nel caso in cui nel programma formativo della specializzanda sia prevista l'esecuzione di attività formative vietate, il Consiglio della Scuola potrà provvedere, laddove sia possibile, ad una rimodulazione del programma formativo della specializzanda. Nel caso in cui non sia possibile la rimodulazione del programma formativo, sarà disposta la sospensione della formazione specialistica per tutta la durata della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto.
7. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e alla segreteria amministrativa entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
8. La specializzanda ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D.lgs. 151/2001, sospendendo la formazione per il periodo corrispondente, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e alla Segreteria amministrativa con l'indicazione della data di ripresa della formazione. Agli specializzandi è consentito inoltre di fruire del congedo parentale in modo frazionato, con il limite che sia richiesto per periodi non inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, di modo che il congedo stesso si traduca in una sospensione della formazione specialistica, da recuperare, secondo quanto disposto all'art. 40 del D.lgs. n. 368/1999.
9. I riposi per allattamento non comportano la sospensione della formazione specialistica e sono consentiti solo previo accordo con la Direzione della Scuola sulle modalità di recupero degli obblighi formativi non assolti.
10. La facoltà di usufruire del congedo di paternità e della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre specializzando, secondo le disposizioni vigenti in materia.
11. La Segreteria amministrativa provvederà a modificare o sospendere l'importo del trattamento economico, ove previsto, secondo quanto stabilito dall'Ente finanziatore.

Articolo 26 – MISSIONI

1. Gli specializzandi possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università, Società Scientifiche o altre Istituzioni, sia all'interno del territorio italiano che all'estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.
2. La missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che espliciti obiettivi e finalità.
3. I periodi per tali attività non vanno computati nei 30 giorni di assenza giustificata per motivi personali.
4. Eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di tali attività potranno essere disciplinati nei regolamenti delle singole Scuole di specializzazione, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 25 del Regolamento Missioni di Ateneo.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE

CAPO I – ATTIVITÀ FORMATIVE

Articolo 27 – PROGRAMMA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

1. All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative dello specializzando, a seguito di eventuali verifiche in itinere e/o sulla base di pareri espressi dai docenti, dai tutor e dallo stesso interessato.
2. Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) la specifica e il numero minimo delle attività formative di tirocinio che lo specializzando è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine è indispensabile una concertazione e un coordinamento preventivo con le strutture facenti parte dell'intera rete formativa;
 - c) la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte la rete formativa;
 - d) l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero legate a esigenze particolari inerenti la formazione specifica dello specializzando.

3. Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola, la Direzione Sanitaria e i Direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
4. Lo specializzando è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.

Articolo 28 – FORMAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA

1. Ogni Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca nella specifica banca dati dell'Offerta Formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, in aderenza agli appositi standard individuati dall'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999. Nelle more dell'emanazione dello specifico decreto ministeriale con il quale verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola, la rete formativa coincide con la rete formativa delle medesime scuole ad accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia.

Articolo 29 – FORMAZIONE FUORI RETE FORMATIVA

1. La formazione fuori rete formativa è consentita agli specializzandi iscritti agli anni di corso successivi al primo o a conclusione del primo anno di frequenza a seguito di trasferimento da altro Ateneo per un massimo di diciotto mesi per tutta la durata legale del corso di specializzazione.
2. Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve farne domanda al Consiglio della Scuola per la prevista approvazione unitamente al progetto formativo, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale, l'indicazione del tutor e l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. I periodi di formazione presso strutture italiane non appartenenti alla rete formativa sono subordinati inoltre al parere favorevole dell'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica dell'area sanitaria, previa richiesta del Consiglio della Scuola, e alla stipula della convenzione individuale con la struttura ospitante.
4. Le strutture fuori rete formativa pubbliche o private devono essere necessariamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero degli specializzandi specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.
5. I periodi formativi da svolgersi presso strutture sanitarie estere, a prescindere della natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi o lettere di intenti e devono essere comunicati all'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica dell'area sanitaria per la sola presa d'atto.
6. Le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi, sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante, salvo diversi accordi tra le parti.
7. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea attestazione dell'attività formativa svolta e del giudizio complessivo espresso dal tutor di riferimento.

Articolo 30 – CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE

1. La formazione specialistica si svolge a tempo pieno ed implica la partecipazione alle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, con le modalità definite dal Consiglio della Scuola di specializzazione.
2. Il programma generale di formazione della Scuola di specializzazione e quello individuale sono portati a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione e possono essere aggiornati quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.
3. Ogni attività formativa professionalizzante dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor, afferenti a unità operative di Aziende ospedaliero-universitarie, di Aziende sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente formalizzata, tra il Direttore

della Scuola di specializzazione e il Direttore e/o il tutor dell'unità operativa alla quale viene assegnato e deve essere ratificata dalla direzione sanitaria della struttura ospitante.

4. Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa, secondo gli obiettivi definiti dal regolamento didattico della sua Scuola di specializzazione, secondo le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di specializzazione e con i Direttori responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
5. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva dell'attività del personale di ruolo.

Articolo 31 – ATTIVITÀ FORMATIVA E LIVELLI DI AUTONOMIA

1. Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di specializzazione deve indicare e motivare i livelli di progressiva assunzione di compiti assegnati ad ogni specializzando nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello specializzando nell'esercizio delle attività deve essere modulato in funzione delle attitudini personali e dei livelli di autonomia raggiunti, nonché dagli specifici obiettivi identificati dalla Scuola.
2. Spetta ai Consigli delle singole Scuole di specializzazione individuare le attività sulle quali graduare, in relazione alla loro tipologia e complessità, i diversi livelli di autonomia/responsabilità dello specializzando.

Articolo 32 – REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Le attività effettuate dallo specializzando sono concordate dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione e sono illustrati, certificati e controfirmati dallo specializzando su un apposito libretto diario personale a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale lo specializzando espleta le attività formative.

Articolo 33 –TUTOR

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor di tutte le attività formative degli specializzandi.
2. I tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali supervisori delle attività formative.
3. Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, e costituiscono parte integrante dell'orario di servizio.
4. La Scuola deve garantire che a ciascun tutor non siano affidati più di tre specializzandi per ciascuna attività formativa.

CAPO II – VALUTAZIONE

Articolo 34– VALUTAZIONE ANNUALE

1. La Scuola di specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui, periodicamente e in maniera documentata, lo specializzando venga valutato sulle conoscenze, sulle competenze acquisite e sui livelli di autonomia raggiunti.
2. La valutazione delle competenze deve essere fatta tenendo conto del giudizio dei Tutor coi quali lo studente ha svolto la sua formazione certificata, utilizzando strumenti di valutazione formalizzati e condivisi.
3. La Scuola di specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere, con particolare riferimento alla verifica delle conoscenze, competenze e grado di autonomia acquisiti nelle attività formative professionalizzanti registrate nel libretto personale di formazione (libretto diario o log-book). I risultati delle valutazioni in itinere sono conservati agli atti della Scuola e di essi si tiene conto nell'ambito della valutazione annuale.
4. Tutte le valutazioni riguardanti il singolo specializzando devono poi essere discusse e sintetizzate in un giudizio finale annuale dal Consiglio della Scuola, che si fa garante del processo di valutazione e dell'attribuzione dei livelli di responsabilità. Tale giudizio, se positivo, consente allo specializzando il passaggio all'anno successivo o l'ammissione all'esame di diploma.
5. L'esito dei processi di valutazione deve essere comunicato singolarmente e verbalmente dalla Direzione della Scuola allo specializzando, rilevando i punti di forza e le aree di miglioramento che hanno determinato la formulazione del giudizio.

6. Qualora il processo di valutazione preveda un esame finale, l'assenza dello specializzando dall'appello d'esame è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, il candidato è ammesso a un appello straordinario previa presentazione di certificazione.
7. Con il conseguimento di una valutazione positiva, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della Scuola di specializzazione. La non ammissione o il mancato superamento della valutazione annuale comporta la possibilità di ripetere l'anno una sola volta per anno di corso, con relativa perdita della borsa di studio, ove assegnata. La valutazione annuale è sintetizzata in un voto espresso in trentesimi. Il passaggio all'anno di corso successivo o l'ammissione all'esame di diploma è consentito se la valutazione non è inferiore a diciotto. Può essere conferita la lode.
8. L'esito della valutazione annuale deve essere registrato e trasmesso alla segreteria amministrativa non oltre quindici giorni prima della data di conclusione dell'anno di corso cui si è iscritti.
9. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 35 – ESAME DI DIPLOMA

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce la data dell'esame di diploma di specializzazione e la comunica alla segreteria amministrativa almeno due mesi prima del suo svolgimento.
2. La data dell'appello deve essere fissata entro tre mesi dalla conclusione del corso di specializzazione.
3. Il Consiglio della Scuola di specializzazione fissa un appello straordinario riservato agli iscritti che concludono la formazione dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione alla segreteria amministrativa almeno trenta giorni prima del suo svolgimento. La data dell'appello deve essere stabilita entro quarantacinque giorni dalla conclusione della formazione.
4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'Ordinamento Didattico della Scuola di specializzazione.
5. In caso di esito negativo dell'esame o di assenza giustificata del candidato, l'esame può essere ripetuto una sola volta nell'appello immediatamente successivo.
6. Lo specializzando deve presentare la domanda per sostenere l'esame di diploma almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'appello.
7. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico disciplinari tra quelli previsti dall'Ordinamento Didattico della Scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa Scuola e sotto la guida di un relatore, che deve essere un docente facente parte del Consiglio della Scuola.
8. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni annuali. La tesi può essere redatta anche in una delle lingue veicolari, con obbligo di *abstract* in italiano.
9. La Commissione giudicatrice per l'esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è composta da cinque membri facenti parte del Consiglio della Scuola e presieduta dal Direttore della Scuola o dal suo vice.
10. La votazione è definita collegialmente dai membri della Commissione in centodecimi. L'esame di diploma è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La Commissione, all'unanimità, può conferire la lode.
11. La Commissione redige apposito processo verbale dello svolgimento e dell'esito dell'esame, così come predisposto dalla segreteria amministrativa.

TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DEGLI SPECIALIZZANDI

Articolo 36 – DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI

1. Gli specializzandi hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte dell'Università.
2. Gli specializzandi hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure.
3. Gli specializzandi, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'Ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
4. Gli specializzandi hanno il diritto di riunione negli ambienti universitari da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi universitari o il lavoro del personale in servizio.
5. È diritto di ogni specializzando richiedere e ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.

6. Per avere consulenza e assistenza nell'esercizio dei propri diritti ogni specializzando può rivolgersi anche al Difensore civico.

Articolo 37 - DEONTOLOGIA STUDENTESCA

1. Gli specializzandi hanno il dovere di concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
2. Gli specializzandi hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Università e di mantenerne la funzionalità e il decoro. Coloro che con dolo o colpa grave danneggiano i beni dell'Università, sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le manomissioni del documento di riconoscimento, la sostituzione di persona e tutti i comportamenti messi in atto dallo specializzando in violazione della normativa vigente sono puniti con provvedimento disciplinare.
4. Gli specializzandi hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.
5. Gli specializzandi con disabilità e dislessia che richiedono servizi specializzati in supporto alla carriera universitaria sono tenuti a utilizzare il servizio fornito nel rispetto dei regolamenti previsti per ciascuna tipologia di servizio.
6. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

Articolo 38 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La potestà disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico, secondo i rispettivi ambiti di competenza, coadiuvati, nell'attività istruttoria, da una Commissione all'uopo preposta.
2. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da sette membri:
 - a) il Rettore o un suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) i tre Direttori nominati nell'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria;
 - c) il Dirigente dell'Area Didattica o suo delegato;
 - d) due rappresentanti degli specializzandi scelti tra i membri dell'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria;
3. La Commissione è coadiuvata per la mera attività istruttoria dal responsabile del procedimento o da persona dallo stesso delegata e da un componente dell'Ufficio legale con compiti di consulenza tecnica.
4. I provvedimenti disciplinari applicabili sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da una o più attività formative;
 - c) l'esclusione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;
 - d) la sospensione temporanea dall'Università.Il provvedimento di cui alla lettera a) è disposto dal Rettore, sentite le difese dello specializzando. I provvedimenti di cui alle lett. b), c), e d) dal Senato Accademico in seguito a proposta del Rettore.
5. La Commissione disciplinare, nel caso in cui reputi necessario un parere tecnico, può sentire il Coordinatore della Consulta dei direttori delle Scuole di specializzazione.
6. L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento e le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità dei fatti, assumendo rilevanza, agli effetti della valutazione di gravità, anche la loro reiterazione, nonché l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
7. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono registrati nella carriera dello specializzando.

Articolo 39 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio dello specializzando o a mezzo pec.
2. La contestazione deve essere notificata non oltre trenta giorni dalla notizia dei fatti e deve contenere la loro descrizione, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.
3. Entro cinque giorni dalla notifica della contestazione lo specializzando, o il difensore su espressa delega, può prendere visione e chiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio.
4. Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione lo specializzando, direttamente o tramite un difensore delegato, può presentare scritti o memorie difensive che il responsabile del procedimento istruttorio ha l'obbligo di valutare.

5. Lo specializzando, personalmente o tramite un difensore, può chiedere di essere udito dall'organo accademico competente a decidere sul procedimento.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, decorsi i quali senza una decisione dell'Organo competente il procedimento si estingue.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 – EMANAZIONE

1. Il presente Regolamento è approvato dagli Organi dell'Ateneo ai sensi dell'art. 9 comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 10 dello Statuto.

Articolo 41 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto disposto da accordi e convenzioni sottoscritti dall'Università di Padova con altri Atenei, enti e strutture coinvolte.